

deduzioni imposta lorda
dichiarazione dei redditi mutui
spese sanitarie interessi passivi
polizze vita contributi colf
agevolazioni disabili principio di cassa er

Gli sconti del fisco: le spese e gli oneri che ti fanno ridurre le imposte

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Relazioni Esterne

3

2003

INDICE

I. PREMESSA	2
1. Il significato fiscale dei termini detrazione e deduzione	2
2. Quando dichiarare le spese sostenute	2
3. Documentazione	3
4. Le spese sostenute per i familiari	3
5. Tipi di detrazione d'imposta e deduzioni	4
II. ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 19%	7
1. Le spese sanitarie	7
2. Gli interessi passivi sui mutui	9
3. I premi di assicurazioni	14
4. Le spese per istruzione	14
5. Le spese veterinarie	14
6. Le erogazioni liberali a favore delle Onlus	14
7. Le altre detrazioni	15
III. GLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	18
1. I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari	18
2. I contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	18
3. I contributi e le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose	18
4. Gli assegni corrisposti al coniuge	19
5. Le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali	19
6. I contributi a favore delle Organizzazioni non Governative (ONG)	19
7. Gli altri oneri deducibili	19
IV. DETRAZIONI IN MISURA FISSA	21
1. La detrazione di imposta per gli inquilini	21
2. La detrazione per trasferimento per motivi di lavoro	21
3. Le erogazioni all'ospedale Galliera	22
4. I beneficiari di borse di studio	22
V. LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI DISABILI	23
VI. SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	29
1. Le detrazioni del 36% e/o del 41% per spese di ristrutturazione	29
2. La detrazione del 36% nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati	30
3. La detrazione del 36% per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi	31
VII. PER SAPERNE DI PIÙ	32

PREMESSA

1. Il significato fiscale dei termini detrazione e deduzione

Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che hanno sostenuto determinate spese di particolare rilevanza sociale, agevolazioni fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi, sia come detrazioni dall'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

Nel linguaggio fiscale con il termine "detrazione", si intende quella somma (costituita da oneri e spese) che si sottrae direttamente dall'imposta lorda in modo da pagare una minore imposta; mentre con il termine "deduzione" il fisco fa riferimento all'importo (relativo ad oneri e spese) che si sottrae dal reddito complessivo, sul quale poi si calcola l'imposta dovuta.

Una spesa "deducibile" pertanto determina, mediante la riduzione del reddito complessivo, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Questa guida illustra quali sono i principali oneri che consentono di fruire delle relative agevolazioni fiscali, comprese quelle introdotte dalla legge finanziaria 2003 che potranno essere considerate nelle dichiarazioni che si presenteranno a partire dal 2004.

2. Quando dichiarare le spese sostenute

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto degli oneri e delle spese sostenute nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta), indipendentemente dal fatto che le relative prestazioni siano state o meno erogate in quel periodo di riferimento.

È dunque consigliabile, qualora il contribuente abbia in scadenza importi consistenti tra la fine e l'inizio dell'anno, provvedere al saldo entro il 31 dicembre.

In questo modo è possibile dichiarare quell'onere nella prima dichiarazione utile, senza dover attendere un altro anno per poter fruire della detrazione e/o della deduzione spettante.

Si rammenta inoltre che quando il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione alcuni oneri detraibili o deducibili, può, in caso di dichiarazione con il Mod. 730, presentare entro il 31 ottobre un Mod. 730 integrativo (corredato della relativa documentazione). La dichiarazione integrativa deve essere presentata obbligatoriamente tramite CAF, anche quando la prima dichiarazione è stata consegnata al sostituto d'imposta.

Nel caso di dichiarazione con il Mod. Unico il contribuente dovrà presentare entro i termini, 31 luglio (a banche e poste) o 31 ottobre (via internet), una seconda dichiarazione rettificativa di quella già presentata. Sul modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

3. Documentazione

Alle dichiarazioni dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante il sostenimento degli oneri o delle spese. La documentazione tributaria relativa agli oneri sostenuti, invece, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione delle spese e degli oneri è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

4. Le spese sostenute per i familiari

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel suo interesse.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Per il fisco sono considerati "familiari a carico" i membri della famiglia del contribuente che (nel 2002) non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

In particolare sono familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se non convivono con il contribuente e risiedono all'estero.

Possono inoltre essere considerati a carico i seguenti altri familiari:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (i genitori adottivi e gli ascendenti prossimi, anche naturali);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

Questo secondo gruppo di familiari possono essere considerati "a carico" solo se, oltre a non superare il limite di reddito di 2.840,51 euro, convivono con il contribuente, oppure ricevono dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori.

Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

5. Tipi di detrazioni d'imposta e deduzioni

I diversi tipi di oneri e spese possono essere classificati nel seguente modo:

- spese detraibili per le quali è riconosciuta la detrazione dall'imposta dovuta nella misura del 19% (calcolabile sull'importo della spesa sostenuta o su un importo massimo);
- oneri deducibili dal reddito complessivo;
- altre detrazioni d'imposta stabilite in misura fissa;
- spese sostenute per la ristrutturazione edilizia (per le quali spetta una detrazione nella misura del 41% o del 36%).

Nelle tabelle che seguono sono esposte, in sintesi, le principali detrazioni d'imposta e deduzioni.

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19%

TIPO DI ONERE	IMPORTO PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE	DETRAIBILITÀ PREVISTA PER I FAMILIARI A CARICO
Spese sanitarie	Importo delle spese sostenute al netto della franchigia di 129,11 euro	Si
Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare e nel limite massimo di 6.197,48 euro al netto della franchigia di 129,11 euro	=
Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi per accompagnamento, deambulazione, sollevamento)	100% dell'importo	Si
Sussidi tecnico/informatici per i portatori di handicap	100% dell'importo	Si
Spese per i veicoli per portatori di handicap	18.075,99 euro	Si
Interessi passivi per mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutui stipulati dal 1993: 3.615,20 euro complessivi. Mutui stipulati prima del 1993: 3.615,20 euro per ciascun intestatario	Si, se si tratta di un mutuo stipulato dal 1993 e cointestato con il coniuge a carico
Interessi passivi per mutui stipulati nel corso dell'anno 1997 e finalizzati ad interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici	2.582,28 euro da suddividere tra gli eventuali cointestatari del mutuo	No
Interessi passivi per mutui stipulati dal 1998, finalizzati alla costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale	2.582,28 euro da suddividere tra gli eventuali cointestatari del mutuo	No
Interessi passivi per mutui contratti prima del 1993 per acquisto di altri immobili (es. abitazione diversa dalla principale)	2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo	No

segue: ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19%

TIPO DI ONERE	IMPORTO PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE	DETRAIBILITÀ PREVISTA PER I FAMILIARI A CARICO
Interessi passivi per mutui agrari (indipendentemente dalla data della stipula)	Importo pari a quello dei redditi dei terreni dichiarati	No
Spese per l'acquisto di cani da guida	100% dell'importo entro il limite previsto	Si
Assicurazioni sulla vita, e sugli infortuni stipulate entro il 2000; assicurazioni contro il rischio morte, l'invalidità e la non autosufficienza stipulate dal 2001	1.291,14 euro	Si
Spese per istruzione	100% dell'importo nei limiti delle tasse e dei contributi previsti per gli istituti statali italiani	Si
Spese veterinarie	387,34 euro, con la franchigia di 129,11 euro	No
Spese funebri	1.549,37 euro	La detrazione spetta anche se sostenuta per un familiare non a carico
Erogazioni liberali ai partiti politici	Importo compreso tra 51,65 euro e 103.291,38 euro	No
Erogazioni liberali alle Onlus, comprese quelle destinate alle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari	2.065,83 euro	No
Erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche	1.032,91 euro fino al 2002 1.500 euro dal 2003	No
I contributi associativi alle società di mutuo soccorso	1.291,14 euro	No
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	2.065,83 euro	No
Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	Nel limite massimo del 30% del reddito complessivo dichiarato	No
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	Sono detraibili nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente	No
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	100% dell'importo	No
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	Nel limite massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato	No
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	Nel limite massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato	No
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti	100% dell'importo	No

ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO MASSIMO SUL QUALE CALCOLARE LA DEDUZIONE	DEDUCIBILITÀ PREVISTA PER I FAMILIARI A CARICO
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari	100% dell'importo	Si
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	1.549,37 euro	No
Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap	100% dell'importo	Si, anche se sostenute per familiari non a carico
Contributi ed erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose	1.032,91 euro	No
Assegno periodico corrisposto al coniuge	Intero importo degli assegni periodici	No
Somme versate alle forme pensionistiche complementari ed individuali	12% del reddito complessivo (comunque non superiore a 5.164,57 euro)	Si
Contributi per i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale	1.032,91 euro (fino al 2002) 1.807,60 euro (dal 2003)	Si
Contributi alle Organizzazioni non Governative	2% del reddito complessivo	No
Deduzione microasili	2.000 euro per ogni figlio ospitato	=

ALTRE DETRAZIONI

TIPO DI ONERE	DETRAZIONE SPETTANTE	PER FAMILIARI A CARICO
Detrazione per gli inquilini con contratti convenzionali ai sensi della L. 431 del 1998 di immobili adibiti ad abitazione principale	495,80 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro 247,90 euro se il reddito è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro	No
Detrazione per stipula contratto di locazione per trasferimento per motivi di lavoro (canone di locazione)	991,60 euro se il reddito non supera 15.493,71 495,80 euro se il reddito è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro	No
Spese mantenimento cani da guida	516,46 euro	No
Ospedale Galliera di Genova	Nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta	No
Beneficiari borse di studio assegnate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano	Importo della borsa	No



ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Sez. I del quadro RP del modello Unico oppure Sez. I del quadro E del modello 730

1. Le spese sanitarie

Le spese sanitarie sono detraibili, nella misura del 19% dall'Irpef, per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro, sia che siano sostenute nel proprio interesse sia che siano state sostenute a favore di persone che sono fiscalmente a carico.

Per calcolare l'importo della detrazione il contribuente dovrà dunque sommare tutte le spese sanitarie sostenute e sottrarvi la franchigia.

ESEMPIO

Il contribuente ha sostenuto una spesa complessiva pari a 1.279 euro per visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio.

Questo importo al netto della franchigia è pari a 1.149,89 euro.

Il contribuente può dunque portare in detrazione il 19% di questo importo (218,48 euro).

Naturalmente se l'importo delle spese sostenute nell'anno non supera la franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

QUALI SPESE SANITARIE SONO AMMESSE A FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Tra le spese sanitarie rientrano quelle sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto;
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- assistenza specifica, come ad esempio l'assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

- importi dei ticket pagati se le spese sopra elencate sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Per i medicinali la documentazione da conservare è lo scontrino fiscale della farmacia e la ricetta. Per quelli acquistabili senza prescrizione medica, in alternativa alla prescrizione, è necessaria un'autocertificazione attestante la necessità dell'acquisto.

La documentazione delle spese per protesi sanitarie deve essere accompagnata dalla prescrizione del medico o da un'autocertificazione. La prescrizione non è necessaria quando l'esecuzione e l'applicazione della protesi rientrano nelle attività specifiche di chi esercita una delle cosiddette arti sanitarie (es.: ottico, odontotecnico, ortopedico).

Nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse, aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità ad accordi o regolamenti aziendali, tali spese (per la quota rimborsata) non dovranno essere considerate ai fini del calcolo della detrazione per spese sanitarie. I contributi versati, in questi casi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20. Al contrario se l'importo dei contributi supera tale limite, esso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed il contribuente potrà portare in detrazione proporzionalmente le spese sanitarie sostenute.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% potranno essere, invece, considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati non sono infatti detraibili).

ESEMPIO 1

Un contribuente ha stipulato una polizza sanitaria con una compagnia assicuratrice per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare (moglie e due figli minori di sette e nove anni).

Il premio annuo pagato non può essere dedotto dal reddito prodotto dal contribuente.

Nel corso del 2002 il contribuente, a causa di un intervento chirurgico cui viene sottoposto uno dei due figli presso una clinica privata, sostiene una spesa pari a 15.000 euro. Inoltre, sempre nello stesso anno sostiene altre spese sanitarie (per acquisto medicinali e visite specialistiche) per un importo di 1.500 euro.

La società assicuratrice gli rimborsa l'intero ammontare di spesa pari a 16.500 euro.

Il contribuente ha tuttavia diritto alla detrazione del 19% sull'importo totale della spesa sanitaria sostenuta.

ESEMPIO 2

Un contribuente che ha sostenuto spese sanitarie per 2000 euro, riceve dalla cassa di previdenza istituita presso il proprio datore di lavoro un rimborso pari al 40% della spesa (800 euro).

Egli potrà dunque portare in detrazione solo il 60% della spesa non rimborsata, cioè 1200 euro.

La detrazione cui il contribuente ha diritto è perciò pari a 203,47 euro (che rappresenta il 19% dell'importo depurato dalla franchigia di 129,11 euro).

Quando l'importo delle spese sanitarie è consistente può accadere che la detrazione spettante sia maggiore dell'imposta dovuta (c.d. incapienza dell'imposta).

Se si verifica una tale evenienza, in presenza di determinate condizioni, il contribuente può rateizzare la detrazione Irpef del 19% spettante o farla recuperare ad un familiare per il quale non risulta fiscalmente a carico:

- 1) se le spese sanitarie sostenute superano la somma di 15.493,71 euro (compreso l'ammontare della franchigia), il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali costanti e di pari importo;
- 2) se il contribuente ha un familiare non fiscalmente a carico affetto da una delle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, può portare in detrazione le spese sanitarie sostenute nell'interesse del familiare non a carico per la parte che supera l'imposta da questi dovuta.

L'ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% delle spese sostenute presso strutture (come ad esempio le cliniche private) che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie, in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione spettante su questo importo deve essere calcolata sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare affetto da queste particolari patologie nella propria dichiarazione dei redditi.

2. Gli interessi passivi sui mutui

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione alla destinazione del fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale. L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione Irpef del 19% è di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di spesa detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale e per la quale non è variata tale condizione (ad esempio si verifica variazione se l'immobile viene locato). L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione Irpef del 19% è per ciascun intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione. In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la

detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati prima del 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

I MUTUI IPOTECARI STIPULATI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1993, per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale spetta la detrazione Irpef nella misura del 19% sugli interessi passivi ed oneri accessori a condizione che:

- **l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto** (termine elevato da sei mesi ad un anno dall'1/1/2001). La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro o dal ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. Il requisito della dimora abituale non è richiesto al personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare sia civile, per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà;
- **l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno (termine elevato da sei mesi ad un anno dall'1/1/2001) antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.** Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

L'importo annuo complessivo di spesa su cui calcolare le detrazioni è di 3.615,20 euro, ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

In caso di **acquisto di un'abitazione locata**, la detrazione spetta dalla prima rata del mutuo a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Nel caso che **l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia**, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, in ogni caso, entro due anni dall'acquisto.

È necessario, inoltre, che:

- il finanziamento dell'acquisto derivi da un contratto di mutuo ipotecario. Non danno dunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale ed alle sue pertinenze. Non dà diritto alle detrazioni il mutuo ipotecario contratto autonomamente per l'acquisto di sole pertinenze;
- il mutuo sia garantito da un'ipoteca immobiliare. Non è richiesto che l'immobile ipotecato sia lo stesso da acquistare, potendo ben essere altro immobile appartenente anche ad un soggetto diverso dall'acquirente;
- il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in un paese aderente all'Unione Europea o altrimenti abbia una stabile organizzazione in Italia.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale s'intende quella in cui il contribuente dimora abitualmente. Dal 2001 tale definizione è stata ampliata nel senso che s'intende per abitazione principale anche quella adibita a dimora abituale di un familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità. Pertanto non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento.

Beneficiari

La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Spese ammesse alla detrazione

La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici in conto interessi, che per le seguenti spese:

- oneri accessori, quali la commissione spettante agli istituti per la loro intermediazione, l'onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al contratto di acquisto dell'immobile), spese di perizia tecnica, spese di istruttoria, imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.

MUTUI SOTTOSCRITTI DA COOPERATIVE E DA IMPRESE COSTRUTTRICI

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alle detrazioni spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi ai contraenti dei mutui. Per i soci delle cooperative edilizie la condizione per poter detrarre gli interessi passivi è la delibera assembleare di assegnazione con conseguente immissione nel possesso. Il tal caso il pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

data stipula mutuo acquisto abitazione principale	limite detraibilità (al 19% di interessi e oneri aggiuntivi)	termine per adibire ad abitazione principale	data di acquisto
prima del 1993	€ 3.615,20 per ciascun cointestatario	8/12/1993	
1993	€ 3.615,20 complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/93 ha variato l'abitazione principale per motivi di lavoro)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000		entro sei mesi dall'acquisto	
dal 2001	€ 3.615,20 complessivi	entro un anno dall'acquisto (due in caso di ristrutturazione in corso)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

MUTUI STIPULATI DAL 1998 PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

A partire dal 1° gennaio 1998 gli interessi passivi su questi mutui, garantiti da ipoteca e finalizzati alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sono ammessi in detrazione, nella misura del 19% dall'Irpef, su un importo massimo di 2.582,28 euro.

Anche per questo tipo di mutui il limite massimo è da riferirsi a tutti gli eventuali cointestatari, e comprende gli interessi, gli oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. La detrazione è riconosciuta anche ai contribuenti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all'ammontare degli interessi passivi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

MUTUI AGRARI

Sono infine detraibili, nella misura del 19% dall'Irpef, gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

La detrazione spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo.

3. I premi di assicurazioni

I premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione Irpef del 19% anche se sono versati all'estero o a compagnie estere.

La detrazione relativa a questi premi assicurativi è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 sono detraibili i premi per le assicurazioni che prevedano il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante) e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

In questo ultimo caso la detrazione spetta a condizione che la compagnia di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.

L'importo massimo detraibile è di 1.291,14 euro.

4. Le spese per istruzione

Le spese di istruzione sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento, e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% (anche se relative ad anni fuori corso).

Per l'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione spettante non deve essere superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

5. Le spese veterinarie

Queste spese, sostenute per la cura degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (come cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa), sono detraibili, nella misura del 19% dall'Irpef, nel limite massimo di 387,34 esclusa la franchigia di 129,11 euro. La detrazione massima è dunque pari a 49,06 euro (cioè il 19% di 258,23 euro che rappresenta l'importo massimo al netto della franchigia).

La detrazione non spetta per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

6. Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS

Per questo tipo di erogazioni l'importo detraibile dall'Irpef, nella misura del 19%, non può essere superiore a 2.065,83 euro. L'erogazione deve essere effettuata a favore

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per finalità di tipo sociale. Tra queste erogazioni sono comprese anche quelle a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati.

In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

7. Le altre detrazioni

I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Le società di mutuo soccorso hanno il fine di assicurare ai propri soci un sussidio in caso di malattia, di inabilità al lavoro ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). I contributi associativi versati dai soci esclusivamente per se stessi (sono quindi esclusi i familiari), sono detraibili nella misura del 19% dall'Irpef per un importo non superiore a 1.291,14 euro.

I versamenti devono essere effettuati mediante bollettini postali o bancari, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

LE SPESE PER MANUTENZIONE, PROTEZIONE O RESTAURO DEI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO

Queste spese, sostenute per quei beni sui quali grava un vincolo artistico (ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409), sono detraibili nella misura del 19% dall'Irpef per la parte effettivamente rimasta a carico del contribuente.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare dalla certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la certificazione prescritta non viene rilasciata entro tale data la detrazione spetta nell'anno di imposta in cui avviene il suo rilascio. La detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento prevista per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento del limite massimo previsto. Per le spese eccedenti il predetto limite, per le quali non spetta più la detrazione del 36% o del 41%, va invece computato l'intero importo.

LE SPESE FUNEBRI

Le spese per le onoranze funebri, sostenute a seguito della morte dei familiari di cui all'art. 433 del codice civile, sono detraibili nella misura del 19% dall'Irpef su un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

Il limite massimo di detraibilità è riferito a ciascun evento luttuoso.

LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'importo massimo detraibile nella misura del 19% dall'Irpef per questo tipo di erogazioni liberali effettuate fino al 2002 è pari a 1.032,91 euro; l'importo è stato innalzato a 1.500 euro a partire dal 2003.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

L'importo che consente l'ammissione alla detrazione per questo tipo di erogazioni deve essere compreso tra un minimo di 51,65 euro ed un massimo di 103.291,38; l'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario.

La detrazione spetta anche alle società di capitali ed agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo erogato purché compreso entro i limiti indicati.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Per le erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale si può fruire della detrazione d'imposta del 19% per un importo non superiore a 2.065,83 euro.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

La detrazione d'imposta del 19% spettante per le erogazioni a favore della società culturale "La Biennale di Venezia" non può superare il 30% del reddito complessivo del contribuente.

LE EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

Le erogazioni liberali in denaro in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali di enti ed istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale/artistico o che organizzano attività culturali, sono detraibili nella misura del 19 per cento.

Quando queste erogazioni consistono in beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, è detraibile, nella misura del 19 per cento dall'Irpef, il costo specifico o il loro valore normale.

LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO PER ATTIVITÀ NELLO SPETTACOLO

Queste erogazioni sono quelle effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Le erogazioni sono finalizzate alla realizzazione di nuove strutture, al restauro ed al potenziamento delle strutture già esistenti nonché alla produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni sono detraibili nella misura del 19% dall'Irpef per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO NEL SETTORE MUSICALE

Queste erogazioni in denaro vengono effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato.

L'importo detraibile nella misura del 19% dall'Irpef non può essere superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, in determinati casi però il limite può essere elevato al 30 per cento del reddito complessivo.



GLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Sez. II del quadro RP del modello Unico oppure Sez. II del quadro E del modello 730

1. I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari

Sono deducibili per l'intero importo, anche se sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Sono dunque compresi i contributi all'Inps per la prosecuzione volontaria di forme di assicurazione obbligatorie, il riscatto del corso di laurea e quello del servizio militare, i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del servizio sanitario nazionale pagati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

2. I contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale e familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) sono deducibili fino all'importo massimo di 1549,37 euro.

3. I contributi e le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose

L'importo delle erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose si può dedurre fino ad un importo massimo di 1.032,91 euro.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;

- dell'unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'unione.

L'importo massimo si riferisce a ciascuna istituzione. I contribuenti devono conservare le ricevute del versamento (bonifico bancario, ricevuta in conto corrente postale, quietanze liberatorie).

4. Gli assegni corrisposti al coniuge

È deducibile l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Si ricorda che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione non sono deducibili.

5. Le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali

I contributi versati dai lavoratori dipendenti, dagli imprenditori, dai liberi professionisti, dai soci di cooperative di produzione e lavoro alle forme pensionistiche complementari e individuali sono deducibili anche se sono sostenute per i familiari a carico per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro.

6. I contributi a favore delle organizzazioni non governative (ONG)

I contributi a favore delle Organizzazioni non Governative riconosciute che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. L'elenco di queste organizzazioni è consultabile sul sito www.esteri.it.

I contribuenti devono conservare le ricevute del versamento (bonifico bancario, ricevuta in conto corrente postale, quietanze liberatorie).

7. Gli altri oneri deducibili

Tra gli oneri deducibili sono inoltre annoverabili:

- il 50 per cento delle spese sostenute da genitori adottivi di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. L'albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito internet www.commissioneadozioni.it;

- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- le erogazioni relative agli oneri difensivi dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio;
- le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo massimo di 2.000 euro per ogni figlio ospitato;
- i contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se sostenuti per i familiari a carico (per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi), per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro fino al 2002 e di 1.807,60 euro dal 2003;
- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2002 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 cc.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi di imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2002, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente, anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

IV DETRAZIONI IN MISURA FISSA

Sez. IV del quadro RP del modello Unico oppure nella Sez. IV del quadro E del modello 730

1. La detrazione di imposta per gli inquilini

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione di imposta a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).

La detrazione non spetta in nessun caso per i contratti di locazione avvenuti tra enti pubblici e contraenti privati, (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

L'importo della detrazione varia a seconda del reddito ed è pari a 495,80 euro (quando il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro) e a 247,90 euro (quando il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro).

Non spetta invece alcuna detrazione quando il reddito complessivo supera l'importo di 30.987,41 euro.

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

2. La detrazione per trasferimento per motivi di lavoro

Dal 2001 è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza sia stata trasferita nel nuovo comune da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
- la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2000 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi di imposta 2001 e 2002 (infatti il 2002 è il terzo anno in cui il contribuente ha assunto la nuova residenza e la detrazione

non può essere operata relativamente al periodo d'imposta 2000 in quanto l'agevolazione è stata introdotta nel 2001).

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio per collaborazioni coordinate e continuative).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

3. Le erogazioni all'ospedale Galliera

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera di Genova", finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

4. I beneficiari di borse di studio

È detraibile l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i contribuenti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.

V LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI DISABILI

Quadro RP del modello Unico oppure quadro E del modello 730

In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali previste per loro. È bene ricordare che sono considerati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Nel quadro riassuntivo che segue sono esposte, in sintesi, le principali agevolazioni previste per i disabili non solo ai fini dell'Irpef ma anche dell'Iva e del bollo auto.

LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI (quadro riassuntivo)

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione dal bollo auto si veda nota 3)	B e C	si (4)	si (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	si (4)	si (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	no	si	=	=

segue: LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI (quadro riassuntivo)

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	si	si	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico, abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso)	A	si (6) (7)	si	=	=
6. Spese mediche generiche (ad es.: acquisto di medicinali) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=	=	=	si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=	=	=	si

segue: LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI (quadro riassuntivo)

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	=	per l'importo che eccede euro 129,11	=	=
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	D	(8)	per l'importo che eccede euro 129,11	=	=
10. Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	D	=	per l'importo che eccede euro 129,11	=	=
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381.	B	=	si	=	=
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a e 1.549,37)	D	=	=	=	si
13. Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	B	=	si (9)	=	=
14. Spese di mantenimento per il cane guida	B	=	=	pari a euro 516,46	=

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Tipo di handicap:

- A. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento).
- B. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.
- C. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).
- D. Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

2. Familiare del disabile

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro (nel 2002). Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere della documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

3. Esenzione bollo auto e trascrizione al PRA

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l'auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l'agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L'agevolazione spetta senza limiti di valore dell'autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni IVA (2000 cc, se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

4. Agevolazioni IVA 4% auto

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

5. Detrazione IRPEF auto

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

6. Cumulo agevolazioni Iva - Irpef

In linea di principio, la detraibilità nella misura del 19% dall'Irpef sull'intero importo della spesa coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

7. Sussidi tecnici e informatici

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

8. Iva agevolata

Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera, ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

9. Acquisto cani guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99. Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

VI SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Sez. III del quadro RP del modello Unico oppure Sez. III del quadro E del modello 730

1. Le detrazioni del 36 per cento e/o del 41 per cento per spese di ristrutturazione

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'Irpef le spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Oltre che per gli interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici residenziali), straordinaria, di ristrutturazione, di restauro e di risanamento, possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

- alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della deduzione Irpef del 19% prevista per le spese sanitarie a favore dei disabili);
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell'inquinamento acustico;
- all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all'esecuzione di opere interne;
- all'eliminazione di barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- agli interventi di bonifica dell'amianto.

In materia di agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio convivono più regimi fiscali; l'agevolazione infatti, introdotta nel 1998, è stata oggetto negli anni successivi di ulteriori modifiche (da ultimo quella apportata dalla legge finanziaria 2003). Il relativo quadro normativo può perciò essere schematizzato nel seguente modo:

1. contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione prima del 2000 e con la dichiarazione dei redditi fruiscono, sino ad esaurimento, della detrazione Irpef del 41 per cento (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);

2. contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2000 e nel 2001 e con la dichiarazione dei redditi fruiscono della detrazione Irpef del 36 per cento (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
3. contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2002 e con la dichiarazione dei redditi faranno valere la detrazione Irpef del 36 per cento (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartendola in dieci rate annuali (per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo). Costoro, qualora i lavori effettuati nel 2002 siano stati una mera prosecuzione di interventi già avviati (ed agevolati) in anni precedenti, ai fini della verifica del suddetto importo massimo di spesa detraibile, dovranno tener conto di quanto già speso in anni precedenti;
4. contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2003 e faranno valere la detrazione Irpef del 36 per cento (su un limite massimo di spesa di 48.000 euro) con la dichiarazione che sarà presentata a partire dal 2004, ripartendola in dieci rate annuali (per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo). Anche per questi contribuenti vale quanto detto al punto precedente (con il nuovo tetto, però di 48.000 euro) nel caso in cui i lavori effettuati nel 2003 siano prosecuzione di interventi avviati in anni precedenti.

Per fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione è necessario:

- prima dell'inizio dei lavori inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o sul sito internet www.agenziaentrate.it;
- inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sempre prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., salvo che in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL;
- che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario.

2. La detrazione del 36 per cento nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

La legge finanziaria 2002 ha introdotto una detrazione di imposta del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione, ultimati entro il 31 dicembre 2002 e riguardanti interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione degli immobili facenti parte dell'edificio entro il 30 giugno 2003. La detrazione del 36 per cento deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo e calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile. La spesa massima su cui calcolare la

detrazione non può eccedere l'importo di 77.468,53 euro. La ristrutturazione deve riguardare un intero fabbricato.

La legge finanziaria 2003 ha prorogato questa agevolazione agli interventi di ristrutturazione eseguiti entro il 31 dicembre 2003 dalle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e dalle cooperative edilizie. L'acquisto o l'assegnazione delle unità immobiliari deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è stato però ridotto a 48.000 euro; resta invece invariata la ripartizione dell'agevolazione in dieci rate di pari importo.

Il maggior limite di 77.468,53 euro può essere applicato solo in relazione agli atti di acquisto e di assegnazione avvenuti entro il 30 giugno 2003 e riguardanti le unità immobiliari ristrutturate entro il 31 dicembre 2002.

Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario.

3. La detrazione del 36 per cento per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi

Fino al 31 dicembre 2003 è possibile fruire della detrazione del 36% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche alle misure di manutenzione e salvaguardia dell'ambiente e del territorio dai rischi di dissesto geologico.

La legge finanziaria 2003 ha aumentato l'importo su cui calcolare la detrazione da 77.468,53 euro (previsti per il 2002) a 100.000 euro da ripartire in cinque o dieci rate di pari importo.

VII PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria 1998)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Legge finanziaria 1999)

Legge 23 dicembre 1999 n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)

Legge 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2001)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)

Istruzioni per la compilazione del Modello 730

Istruzioni per la compilazione del Modello Unico persone fisiche

Circolari n. 74 del 12 aprile 2000; n. 95 del 12 maggio 2000; n. 101 del 19 maggio 2000; n. 207 del 16 novembre 2000; n. 7 del 26 gennaio 2001; n. 13 del 6 febbraio 2001; n. 46 dell'11 maggio 2001; n. 55 del 14 giugno 2001; n. 50 del 12 giugno 2002.

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili consultando il sito Internet dell'Agenzia: www.agenziaentrate.it

Le guide della serie “L’Agenzia informa”
sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Ufficio Relazioni Esterne – Sezione prodotti Editoriali:
Camilla Ariete (responsabile),
Paolo Calderone, Luigi Cugliandro,
Daniela Doderò, Angela Gallo, Teresa Persichetti.

Le guide sono distribuite gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Ha collaborato: **Giovanni Spalletta.**

I dati contenuti nella guida tengono conto della normativa
in vigore al 15 aprile 2003.

Per ulteriori informazioni
e aggiornamenti: www.agenziaentrate.it

I testi delle pubblicazioni
dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate
possono essere riprodotti liberamente
con qualunque mezzo,
a condizione che vengano citate la fonte
e la data di aggiornamento.

La presente guida è consultabile
anche su www.agenziaentrate.it